



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 503 del 09/03/2025

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI AUA DELLA DITTA SOPREMA S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (PRODUZIONE MANTI SINTETICI PER IMPERMEABILIZZAZIONI) SITO IN FRIGENTO (AV) ALLA VIA TAVERNA DI ANNIBALE SNC - FG. N° 5, P.LLE N° 414 – 427.

ADOZIONE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Visto il comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 per il quale *qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.*

Premesso che:

- con PEC del 09/07/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/07/2024 con il n° 31502, il SUAP del Comune di Frigento, con comunicazione di avvio del procedimento n. 5592 del 09/07/2024, trasmetteva documentazione per istanza di AUA prodotta dalla ditta **SOPREMA s.r.l.**, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Nuova); - e.1) Comunicazione relativa all'impatto acustico (Nuova)**; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n. **897.1** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota 31181 del 09/07/2024 inviata a mezzo PEC, questo Ente convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 05/09/2024 alle ore 12:00;
- con successiva PEC del 23/07/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n.33567, la Regione Campania con nota n. PG/362544/2024 del 23/07/2024 faceva richiesta di parere tecnico ad ARPAC;
- con nota di riscontro n° 39769 del 05/09/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente trasmetteva il verbale conclusivo della conferenza dei servizi tenutasi in pari data e, contestualmente, comunicava che per il seguito di competenza restava in attesa del solo parere della Regione Campania, relativo alle emissioni in atmosfera art.269 (vedi **Allegato 1**);
- con PEC del 10/09/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 40727, il SUAP del Comune di Frigento trasmetteva i Pareri Favorevoli di Conformità Urbanistica e sull'Impatto Acustico, espressi entrambi dal Responsabile del Procedimento del Comune di Frigento con propria nota n° 7213 del 05/09/2024 (vedi **Allegato 2**);
- con successiva PEC del 13/09/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 41470, la Regione Campania con propria nota n° PG/428503 del 13/09/2024, faceva richiesta di documentazione integrativa;
- con PEC del 27/11/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 28/11/2024 con il n° 54657, il SUAP del Comune di Frigento, trasmetteva la documentazione integrativa prodotta dalla ditta **SOPREMA s.r.l.** richiesta dalla Regione Campania;
- con successiva PEC del 28/11/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 29/11/2024 con il n° 54969, la Regione Campania con propria nota n° PG/568114 del 28/11/2024, faceva nuovamente richiesta di parere tecnico ad ARPAC;
- con PEC del 11/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 6742 la Regione Campania, con propria nota n° PG/71172 del 11/02/2025, trametteva il parere favorevole espresso dal Dipartimento ARPAC di Avellino con nota n° PG/68440 del 02/02/2025 (vedi **Allegato 3**);
- con successiva PEC del 26/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 27/02/2025 con il n° 9175 la Regione Campania, con propria nota n° PG/99935 del 26/02/2025, trasmetteva il quadro emissivo e la planimetria con i punti di emissione (vedi **Allegato 4**).

Considerato che:

- l'istanza della ditta **SOPREMA s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di AUA con relative schede;
- Copia bonifico diritti di segreteria SUAP;
- Copia documento legale rappresentante;
- Comunicazione avvio del procedimento;
- Valutazione di impatto acustico;
- Planimetria emissioni in atmosfera;
- Relazione tecnica emissioni in atmosfera;
- Prospetti in scala del sito;
- Autodichiarazione di non assoggettabilità,

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

A)	<p>Di adottare a favore della ditta SOPREMA s.r.l., P.IVA 01250140165, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (<i>Produzione manti sintetici per impermeabilizzazioni</i>) sito in Frigento (AV) alla Via Taverna di Annibale snc - fg. 5, p.lle 414-427.</p> <p><u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p>1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:</p> <p>Visto il parere favorevole trasmesso dalla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino con propria nota n° PG/71172 del 11/02/2025 (<i>vedi Allegato 3</i>);</p> <p><u>Si rilascia l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152</u>, per le emissioni derivanti dall'attività di (<i>Produzione manti sintetici per impermeabilizzazioni</i>) da esercitarsi nell'insediamento sito in Frigento (AV) alla Via Taverna di Annibale snc - fg. n°5, p.lle n° 414 – 427, nel rispetto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Campania n° PG/71172 del 11/02/2025 e sulla scorta dei dati di emissione riportati in unico apposito schema riepilogativo e planimetria con indicazione dei punti di emissione, che formano parte integrante del presente atto (<i>vedi Allegato 4</i>).</p>
----	--

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di ubicazione, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino e all'ARPAC dipartimento di Avellino, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla **messa a regime** di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata, a cura della ditta, a tutti gli Enti di cui sopra;
- g) che la ditta comunichi alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune dove ha sede l'opificio e all'ARPAC dipartimento di Avellino, entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative ad un campionamento in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (tutto a cura di un tecnico abilitato);
- h) effettuare, con **cadenza triennale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Avellino, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione delle Autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) realizzare gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a

	<p>distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;</p> <p>q) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa Regionale in materia di emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. agosto 1992 n.4102, come modificata ed integrata con la D.G.R. n.243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;</p> <p>r) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;</p> <p>s) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa e/o revocata secondo le procedure dettate dall'art.278 del Dlgs.152/2006, ferma restando le applicazioni delle sanzioni ex art.279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità giudiziaria, se le attività di ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente parte di autorizzazione alle emissioni;</p> <p>t) la Ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito nel rispetto di quanto previsto dall'art 269 comma 8 del Dlgs. n.152/2006;</p> <p>u) la Ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n.750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino;</p> <p>di demandare altresì all'Arpac il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime degli impianti ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di Autorizzazione e dei valori limiti di emissione riportati nello schema riepilogativo allegato, fornendone le risultanze all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla UOD Autorizzazione Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Asl di Avellino</p> <p>2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:</p> <p><u>Si rilascia Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447.</u> nel rispetto della seguente prescrizione, in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Frigento (AV) alla Via Taverna di Annibale snc - fg. n°5, p.lle n° 414 – 427, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti vigenti e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.</p>
B)	<p>di definire quanto segue:</p> <p>La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.</p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.</p> <p>È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
C)	<p>di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la ditta SOPREMA s.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O. Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione

	<p>e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo; ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; ➤ <u>tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;</u> ➤ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; <ul style="list-style-type: none"> ➤ in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95; ➤ la ditta SOPREMA s.r.l., in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche; ➤ la ditta SOPREMA s.r.l. risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino; ➤ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
D)	<p>si precisa, ancora, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il <u>rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP</u>, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Frigento, per il rilascio del titolo abilitativo nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>
E)	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p>

	<p>➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:</p> <p>➤ all'U.T.C. del Comune di Frigento;</p> <p>➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;</p> <p><i>E p.c.</i></p> <p>➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino.</p>
F)	<p>di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento GDPR 679/2016.
G)	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata presso il Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale con il numero di prat. 897.1 dell'archivio AUA di questa Provincia.</p>